

## IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO TRA SCRITTURA E ORALITÀ<sup>1</sup>

### *ELECTRONIC CIVIL PROCEDURE BETWEEN WRITTEN AND ORAL PROCEDURE*

*Remo Caponi*

Professore Ordinario nell'Università degli Studi di Firenze,  
Italia. Senior global research fellow New York University.  
[remo.caponi@gmail.com](mailto:remo.caponi@gmail.com)

**RIASSUNTO:** L'articolo analizza il processo civile telematico sotto una prospettiva interdisciplinare.

**PAROLE-CHIAVE:** Processo civile telematico; Processo Civile Italiano, Oralità.

**ABSTRACT:** The present study analyzes the electronic civil procedure under an interdisciplinary view.

**KEYWORDS:** Electronic civil procedure; Italian Civil Procedure, Orality.

**SOMMARIO:** 1. Introduzione. — 2. Fattori di efficienza. — 3. Tecnologie informatiche e telematiche. — 4. Lingua e processo telematico: prima ipotesi. — 5. Lingua e processo telematico: seconda ipotesi. — 6. Processo civile come punto di incontro dei linguaggi?

1. — Nell'autunno del 2013 l'Accademia della Crusca ha iniziato a progettare, in collaborazione con la Scuola superiore della magistratura e il dipartimento di scienze giuridiche dell'Università di Firenze, un convegno su *Lingua e processo. Le parole del diritto dinanzi al giudice*. L'obiettivo scientifico del convegno, come si trae dalle parole

---

<sup>1</sup> Artigo recebido em 02/04/2016 sob dispensa de revisão.

della presentazione, è il seguente: « vedere se la lingua giuridica all'interno del processo si trasforma, e come. [...] È giusto considerare il processo come il punto d'incontro tra diversi registri della lingua del diritto: la lingua della legge, quella dei giudici e quella degli avvocati? Questo complesso di relazioni si atteggia diversamente nei modelli di processo che conosce il nostro ordinamento [...] ».

Il convegno — tenutosi nella primavera del 2014 — si è articolato in diverse sezioni tematiche (processo costituzionale, processo civile, processo penale, processo amministrativo, processo dinanzi alle corti europee, processo telematico).

Nella presentazione del convegno sono menzionati tutti i tipi di processo presi in considerazione nelle sezioni tematiche del convegno, ad eccezione del processo telematico.

Questa lieve discrepanza tra presentazione e programma del convegno ha offerto alla riflessione la sua traccia di sviluppo (2). È davvero giustificato dedicare uno specifico discorso al processo telematico? Non era preferibile chiedere agli altri relatori di considerare i risvolti linguistici delle nuove tecnologie di scrittura e telecomunicazione all'interno delle relazioni di settore processuale?

È possibile delineare in modo plausibile due risposte opposte. Il presente scritto si articola pertanto nel modo seguente: dopo qualche breve osservazione sull'impiego delle nuove tecnologie nel processo, si concentra l'attenzione sul rapporto tra lingua e processo civile telematico, facendo precedere gli argomenti favorevoli a svolgere uno specifico discorso relativo al processo civile telematico da quelli che lo ritengono superfluo. La conclusione non è tuttavia agnostica: si prende partito tra le due tesi, sulla base di un criterio di valutazione di ordine generale, che merita di essere immediatamente esplicitato nel prossimo paragrafo.

2. — I fattori fondamentali per rendere un processo efficiente — lo si è detto più volte — sono essenzialmente tre e si possono collocare in ordine crescente di importanza: il fattore legislativo, il fattore delle risorse, il fattore culturale. Il primo fattore comporta che la disciplina legislativa sia moderna e tecnicamente adeguata a rispondere alla domanda di giustizia proveniente dalla società civile. Il secondo fattore è costituito dalla predisposizione di risorse umane e materiali in misura sufficiente ad applicare nel modo migliore la disciplina

---

<sup>2</sup> In fase di preparazione mi è stata utile la lettura di ONG, *Le tecnologie della parola*, Bologna, 1986, *passim*: MCLUHAN, *Understanding Media: the Extensions of Man*, New York, 1964, *passim*.

legislativa. Accanto al fattore legislativo e al fattore delle risorse, un ruolo decisivo ha il terzo fattore, quello culturale: l'intelligenza, la volontà, la passione e lo slancio emotivo delle persone. L'adeguatezza tecnica della disciplina legislativa non serve a niente, se non è accompagnata dalla capacità e competenza professionale degli avvocati, dei magistrati, del personale ausiliario, attraverso la loro reciproca collaborazione, di interpretare tale disciplina nel modo migliore, di lenirne e non di esasperarne gli eventuali difetti, di evitare di trasformare una fisiologica contrapposizione di ruoli processuali in un generalizzato conflitto tra categorie professionali. La congrua disponibilità di risorse serve a poco, se non è accompagnata dalla capacità e competenza professionale di organizzarne in modo efficiente l'impiego. La capacità di interpretare le norme e di organizzare le risorse nel modo migliore altro non sono che problemi culturali, alla cui soluzione cospirano essenzialmente la formazione, le esperienze, le qualità professionali (il conoscere, il saper fare, il saper essere) delle persone che a vario titolo, con la loro attività, incidono sulla gestione del servizio giustizia.

Il vantaggio strategico del terzo fattore rispetto ai primi due è di non aver bisogno della intermediazione necessaria di atti di esercizio del potere degli organi politici per essere immediatamente efficace. Quali che siano gli effetti delle decisioni del Parlamento o del Governo (il varo di una nuova disciplina legislativa, la previsione di un determinato piano di investimenti nel settore giustizia, ecc.), rimane sempre uno spazio relativamente indipendente a disposizione dell'attività quotidiana degli operatori del settore, per migliorare tale effetti (o anche per peggiorarli).

Tutto ciò vale ancora di più se si tratta di individuare gli elementi in grado di determinare il successo (o il fallimento) dei nuovi strumenti nel settore della giustizia civile. Pertanto non è consentito un atteggiamento rinunciatario e privo di speranze nei confronti del processo civile telematico e così pronosticargli una vita grama e stentata. Ciò avrebbe la conseguenza di privare in partenza il nuovo strumento di uno degli ingredienti più potenti, indispensabili per il suo successo.

3. — L'informatica e la telematica pervadono oggi molti aspetti della vita umana.

Il processo si giova degli effetti delle nuove tecnologie in modo particolare, a causa della sua struttura notevolmente formalizzata e sequenziale. La forma e i limiti temporali in

cui si esplica l'attività di parti e giudice sono tendenzialmente predeterminati in via generale dalla legge (quanto meno nei processi ordinari, di cognizione ed esecutivi). In particolare, la disciplina legislativa impone lo svolgimento delle attività in una determinata sequenza temporale, sebbene quest'ultima possa contenere al suo interno una pluralità di varianti. Inoltre, la disciplina della forma degli atti è altresì, contemporaneamente, disciplina del loro contenuto.

Questa struttura agevola l'impiego delle tecnologie informatiche e telematiche e ciò aumenta l'efficienza del processo civile, l'impiego ottimale di risorse per conseguire l'obiettivo della giusta composizione della controversia entro un termine ragionevole, specialmente sotto il profilo della diminuzione della durata.

Ma non si tratta solo di questo. Un esempio saliente delle potenzialità dei modi di risoluzione delle controversie integralmente telematici (*on line dispute resolution, Odr*) è il procedimento gestito da Icann (l'organizzazione non governativa per il coordinamento delle banche dati di nomi e numeri di dominio *web*) per la risoluzione delle controversie scaturenti dal cosiddetto *cyber-squatting*, cioè la registrazione abusiva di un nome di dominio identico o simile ad un marchio con lo scopo di lucrare dalla rivendita del nome al titolare del marchio o a terzi. Prima dell'introduzione di questo procedimento, alla fine degli anni '90 del secolo XX, i titolari di marchio incontravano molte difficoltà nel tutelare i propri diritti in questo contesto, a causa della discrepanza tra il frammentato campo di applicazione delle normative di protezione della proprietà intellettuale e l'ubiquità di *internet*. Insieme alla disciplina sostanziale adottata contestualmente, tale procedimento fonda un regime transnazionale astatale, autonomo ed autoreferenziale, in grado di dettare la disciplina ed assicurarne l'attuazione in caso d'inosservanza<sup>(3)</sup>.

Il processo telematico dischiude la prospettiva di procedimenti di risoluzione delle controversie non disciplinati da una legge statale e non legati ad un determinato territorio e quindi particolarmente adatti ad internazionalizzazione e globalizzazione dei rapporti sociali ed economici.

---

<sup>3</sup> Cfr. [www.icann.org](http://www.icann.org) e ZEKOLL, in HANDL-ZEKOLL-ZUMBANSEN (a cura di), *Beyond Territoriality. Transnational Legal Authority in an Age of Globalization*, Leiden, 2012, pp. 341-369.

4. — Concentrando l'attenzione sul rapporto tra lingua e processo civile telematico, una prima possibile risposta all'interrogativo d'esordio è che non sia necessario dedicare uno specifico discorso al processo telematico.

A sostegno si potrebbe osservare che il nome « processo civile telematico » eccede il fenomeno che si intende indicare. Non si tratta di un nuovo modo di pensare e di fare il processo. Il processo civile telematico presuppone semplicemente la sostituzione di un supporto cartaceo con un supporto digitale nei documenti che rappresentano atti processuali scritti. Esso consiste nella trasmissione dei documenti (digitali, appunto) attraverso reti telematiche.

Nella previsione di atti processuali scritti all'interno della sequenza processuale risiede tutta la forza del processo civile telematico. Più frequente è la previsione di atti scritti, maggiore è l'aumento di efficienza apportato dal processo civile telematico. Massima efficienza si consegue con la previsione di una sequenza procedimentale integralmente composta da atti scritti, in cui avvocati e giudice si scambiano telematicamente documenti digitali dall'atto introduttivo fino alla decisione finale, senza spostarsi dalle loro sedi e senza incontrarsi.

Il processo civile telematico tendenzialmente non esibisce profili peculiari del rapporto tra uso della lingua e redazione di atti processuali, meritevoli quindi di un approfondimento scientifico *ad hoc*, distinto rispetto ai profili (notevoli) che si rinvencono nella scrittura di questi ultimi con l'ausilio di un elaboratore elettronico e di un programma di videoscrittura. La necessità che il documento digitale debba successivamente circolare attraverso reti telematiche non orienta di per sé l'uso della lingua nella redazione del documento, se non inducendo a contenere le dimensioni dell'atto a causa di limiti quantitativi del traffico di rete.

Alla stregua di questa prima (riduttiva) risposta, il deposito telematico di atti può offrire una stampella funzionale alla deriva dello svolgimento del processo verso la trattazione scritta <sup>(4)</sup>. Si recupera certamente efficienza, ma entro l'orizzonte di uno svolgimento del processo profondamente segnato da questa deriva. In effetti, l'interesse e la

---

<sup>4</sup> Cfr. DELLA VEDOVA, *La deriva telematica nel processo civile*, in *www.judicium. it.*, che si è potuto leggere in sede di correzione di bozze del presente articolo.

passione verso il processo civile telematico non si riscontrano in ordinamenti, come quello tedesco, che affidano all'udienza il ruolo principale nella decisione della controversia.

In un luogo del suo *Cours de linguistique générale*, Ferdinand de Saussure afferma il primato della parola detta sulla parola scritta. L'unica ragione d'essere della seconda è di rappresentare la prima, ma la parola scritta si collega così strettamente con la parola detta, che finisce con l'usurpare il ruolo principale di quest'ultima<sup>(5)</sup>. Questo passo descrive fedelmente la situazione del processo civile italiano. « Oralità, concentrazione, immediatezza » è il verbo bandito da Giuseppe Chiovenda<sup>(6)</sup>. « La trattazione della causa è orale. Della trattazione della causa si redige processo verbale » prevede l'art. 180 c.p.c., ma si tratta di una disposizione quasi beffarda rispetto alla reale situazione emergente dalla prassi dello svolgimento della prima udienza del processo ordinario di cognizione (art. 183 c.p.c.). Dopo la riforma del 1990, essa dovrebbe rivestire un'importanza fondamentale per mettere a punto l'oggetto della controversia, ma la trattazione orale è quasi sempre sostituita da una serie di scambi di comparse scritte.

Come si è potuto verificare questo problema? Particolarmente negli ultimi anni del XX secolo, si è diffusa in Italia l'opinione che l'effettività e l'efficienza della giustizia civile non dipendano prevalentemente dalla disciplina legislativa del processo, cioè dal diritto processuale civile e dal pensiero che ne sorregge l'elaborazione, bensì da fattori di ordine materiale, in particolare dalla disponibilità di risorse e dalla organizzazione degli uffici giudiziari. Fra le cause dell'abnorme durata dei processi di cognizione piena si segnalano l'inadeguatezza del numero dei giudici professionali rispetto al numero di controversie da risolvere, l'insufficienza dei ruoli del personale ausiliario, l'incompleta informatizzazione degli uffici giudiziari, la stentata realizzazione dell'ufficio per il processo<sup>(7)</sup>, che consenta al giudice di concentrare le sue energie sull'attività di *ius dicere* e di non disperderle in attività secondarie.

Si è così creato un notevolissimo arretrato di cause, che rende arduo il lavoro ai giudici e agli avvocati e rende difficile realizzare anche le riforme pensate nel modo migliore. Una conferma di ciò (per contrapposizione) si desume dall'esperienza della riforma del processo del lavoro. In tale occasione non si puntò solo sulla modifica di norme

---

<sup>5</sup> DE SAUSSURE, *Cours de linguistique générale*, a cura di Bally-Sechehaye- Riedlinger-de Mauro (1972), 1985, Paris, p. 45.

<sup>6</sup> CHIOVENDA, *Principii di diritto processuale civile*<sup>3</sup>, Napoli, 1923, *passim*.

<sup>7</sup> Oggi si tratta di attuare l'art. 50 del d.l. n. 90 del 2014 convertito in l. n. 114 del 2014.

processuali, ma anche su interventi sull'organizzazione degli uffici giudiziari, quali l'aumento del numero dei magistrati, l'introduzione di sezioni specializzate in materia di lavoro, l'aumento dell'organico di cancellieri e segretari. Finché queste misure hanno retto l'impatto del contenzioso, il processo del lavoro ha funzionato bene. Quando, dal 1985 in poi, il numero delle cause sopravvenute è aumentato a dismisura senza che si adeguassero gli organici dei giudici, dei cancellieri e dei segretari addetti alle sezioni lavoro, anche il processo del lavoro è entrato in crisi <sup>(8)</sup>.

Le conseguenze sull'alternativa tra trattazione scritta o orale nel processo ordinario di cognizione, e in particolare nella prima udienza, sono evidenti. Se il giudice non è in grado di preparare adeguatamente l'udienza, a causa dell'alto numero di cause da gestire, non può esercitare i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento che pur l'art. 175 c.p.c. gli riconosce. I difensori a loro volta si acclimatano abbastanza bene a questa situazione, evitano a loro volta di preparare l'udienza e si predispongono psicologicamente a chiedere i termini per la trattazione scritta (come è previsto dalla legge: art. 183, comma 6°, c.p.c.). Quest'ultima consente all'avvocato di ripartire in modo migliore il carico di lavoro all'interno dello studio legale, impiegando frequentemente mano d'opera a basso costo e di seguire un maggiore numero di cause in modo seriale, mentre la trattazione orale della causa all'udienza implica un maggiore impegno personale del difensore.

Completamente tagliate fuori da questo quadro sono le persone dei cui diritti si tratta nel processo. Esse sono vittime di una profonda alienazione. Da un lato, esse sono costrette ad agire o a difendersi in giudizio. Dall'altro lato ne sono escluse, private della possibilità di partecipare ad almeno un momento solenne nello svolgimento del processo in cui avvertano che la loro causa venga trattata dinanzi ai loro occhi e venga magari decisa.

5. — La seconda possibile risposta all'interrogativo d'esordio è opposta alla prima, ed è quella preferibile, alla stregua del criterio di valutazione illustrato nel secondo paragrafo.

Il processo civile telematico merita un discorso specifico, poiché è in grado di determinare una rivoluzione nel settore della giustizia civile, correggendo talune distorsioni

---

<sup>8</sup> Cfr. PROTO PISANI, *I processi a cognizione piena in Italia dal 1940 al 2012*, in *Foro it.*, 2012, V, c. 321.

nella redazione degli atti processuali indotte dall'impiego di elaboratori elettronici e di programmi di videoscrittura.

Dall'inizio degli anni '90 del secolo XX sono questi gli strumenti normali di redazione degli atti delle parti e del giudice, che hanno aperto poi la strada allo sviluppo del processo telematico. Due erano le strade che potevano essere imboccate allora: l'agevole modificabilità del testo poteva condurre ad una ricerca della chiarezza e dell'essenzialità, ma lo sviluppo — sollecitato in Italia anche da alcuni discutibili indirizzi giurisprudenziali (ad es., « autosufficienza » del ricorso in cassazione) — è andato nella direzione opposta: gli atti processuali (e non solo quelli) sono diventati il ricettacolo del troppo e il vano. Il processo civile telematico è chiamato a determinare una inversione di questa tendenza.

In secondo luogo, il progressivo aumento della trasmissione telematica degli atti processuali, determinato al più tardi dalle novità normative entrate in vigore a metà del 2014 in Italia <sup>(9)</sup>, probabilmente ha già messo in moto il corso degli eventi che sboccherà nella stesura di un nuovo codice di procedura civile. Non si tratta solo di riscrivere le norme sulla comunicazione e notificazione degli atti processuali, ma di ripensare all'alternativa tra comunicazione orale e comunicazione scritta, ovvero tra oralità e scrittura, nel processo civile.

In questa fase costituente del nuovo processo civile, non sono opportuni episodici interventi di riforma privi della consapevolezza di inserirsi in questo quadro, come la previsione intesa a consentire all'avvocato di raccogliere fuori dal processo le dichiarazioni delle persone informate dei fatti della causa e di depositare al giudice il documento contenente tali dichiarazioni <sup>(10)</sup>. Abbinata alla diffusione su larga scala del processo civile telematico, questa proposta rischia di fare strada nelle menti delle persone all'idea che il migliore dei processi possibili si risolva in una liscia e confortevole serie di scambi telematici di atti scritti tra professionisti, completamente avulsa dalla vita di coloro che, come parti o testimoni, sono coinvolti nel processo.

È sufficiente uno sguardo comparatistico per rendersi conto che non ci troviamo in linea con il principio della *schriftlich vorbereiteter Mündlichkeit*, di quella oralità preparata per iscritto che costituisce il principio comune europeo di svolgimento del processo di

---

<sup>9</sup> Per un'analisi di diritto positivo si rinvia a POLI, *Processo civile telematico: le novità del d.l. n. 90/2014*, in [www.treccani.it](http://www.treccani.it). Il d.l. n. 90 del 2014 è stato convertito in l. n. 114 del 2014.

<sup>10</sup> Art. 257-ter c.p.c., introdotto dall'art. 15 d.l. 12 settembre 2014, n. 132, ma poi fortunatamente soppresso in sede di conversione in legge (l. 10 novembre 2014, n. 162).

cognizione di primo grado <sup>(11)</sup>. Esso si rivela consono alle moderne società democratiche, poiché si armonizza bene con la concezione dell'individuo come soggetto processuale che ha accesso personale alle corti, con il principio di immediatezza, di pubblicità e di trasparenza, nonché con il modello di un efficiente processo impostato sul colloquio tra parti, avvocati e giudice <sup>(12)</sup>. In questo quadro spicca in particolare il processo civile tedesco, che non ha bisogno di affidare la propria sorte di efficienza allo scambio telematico di atti e documenti processuali. Esso si impernia su di una « udienza principale », preceduta da una fase preparatoria che non serve solo ad informare le parti ed a consentir loro di prepararsi all'udienza, ma è utile anche ad informare il giudice ed a metterlo in grado di esercitare effettivamente i propri poteri direttivi. Questo modello, che richiede *case management* da parte di un giudice professionale fin dall'inizio del processo, ha avuto la grande forza di attrarre entro la propria orbita, oltre al nuovo processo civile spagnolo, lo stesso processo civile inglese <sup>(13)</sup>.

6. — Infine si può ritornare a riflettere sulla domanda iniziale proposta dagli organizzatori del convegno.

È giusto considerare il processo come il punto d'incontro tra diversi registri della lingua del diritto: la lingua della legge, quella dei giudici e quella degli avvocati? Ebbene, qualora il processo debba essere considerato come il luogo di confronto e d'incontro necessitato fra diversi registri linguistici, questi non dovrebbero essere tali i registri linguistici del legislatore, del giudice e dell'avvocato. I giuristi—se vogliono—hanno molte occasioni di incontro tra di loro a prescindere dai ruoli che essi assumono nel corso del processo. È probabile anzi che il processo, con la tensione generata dalla contrapposizione di ruoli processuali, non sia il luogo ideale per la perfetta sintonizzazione della lingua di giudici ed avvocati. Ciò è vero specialmente nell'ambiente italiano, ove la — in sé fisiologica — contrapposizione di ruoli processuali reca frequentemente tracce pesanti di un

---

<sup>11</sup> Cfr. STÜRNER, *Mündlichkeit und Schriftlichkeit im europäischen Zivilprozess*, in *Recht ohne Grenzen, Festschrift für A. Kaissis*, 2012, p. 1004.

<sup>12</sup> Cfr. STÜRNER, *Mündlichkeit und Schriftlichkeit im europäischen Zivilprozess*, cit., p. 1004.

<sup>13</sup> Cfr. CAPONI, *Modelli europei del processo di cognizione: l'esempio tedesco*, in *Questione giustizia*, 2007, p. 163 ss.

patologico conflitto tra categorie professionali. Sono un'eccezione in Italia quegli abiti mentali e culturali condivisi dai protagonisti della esperienza processuale che — insieme ad un potere politico da sempre vigilante sulle sorti della giustizia civile statale — costituiscono il motore propulsore dell'efficienza e della effettività della giustizia civile in altri ordinamenti. Né un contributo decisivo in direzione della formazione di una cultura e sensibilità comuni tra avvocati, magistrati e notai, è giunto dalle scuole di specializzazione per le professioni legali, che non hanno potuto promuovere un'effettiva modificazione del modello della formazione e selezione separata. Sotto certi aspetti esse hanno anzi, paradossalmente, rinvigorito quest'ultimo e dovrebbero essere abolite.

In realtà la prospettiva d'indagine più feconda punta verso il processo come punto di incontro tra i giuristi (avvocati e giudice), da un lato, e le persone coinvolte come parti o testimoni, dall'altro. Il processo dovrebbe essere il punto di incontro tra lingua giuridica e lingua comune. È la tensione iniziale tra questi due linguaggi che, sciogliendosi nell'incontro, dovrebbe dettare poi le linee di una trasformazione della lingua giuridica e dello stesso incontro tra i registri linguistici adottati da avvocati e giudice.

Sarebbero quindi interessanti le indagini che si prefiggessero di misurare e di valutare comparativamente il grado di scostamento tra lingua del processo e lingua comune, o meglio il linguaggio impiegato da parti e testimoni in una data controversia. Da questo punto di vista il panorama si farebbe variegato, specialmente se si prendono in considerazione le controversie civili o commerciali. A differenza del processo penale, la vicenda sostanziale che fornisce l'occasione per instaurare il processo può promuovere un interesse comune delle parti che incide sulla disciplina della lingua processuale. Ciò accade ad esempio nella prassi dell'arbitrato internazionale, che consente l'impiego di più lingue nel corso del processo, se non vi è pregiudizio per le parti o per i terzi. Ciò accade anche in qualche soluzione sperimentale già adottata davanti a corti statali degli ordinamenti più competitivi sul piano internazionale di quello italiano<sup>14</sup>). Si tratta di fenomeni non privi di interesse in questo contesto, poiché reagiscono ad una disciplina dell'impiego della lingua del foro eccessivamente rigida, così da essere foriera di strumentalizzazioni, come la richiesta di traduzioni di documenti e di interpreti di testimoni anche nei casi in cui le parti e i loro

---

<sup>14</sup> Si veda per esempio il progetto pilota avviato dal 1° gennaio del 2010 nel distretto della corte di appello di Colonia, che consente alle parti di un processo civile riguardante una controversia transnazionale di discutere concordemente la causa in lingua inglese.

difensori comprendono la lingua dei documenti e dei testimoni. Dinanzi a queste vere e proprie forme di abuso del processo, in attesa che la normativa sia resa flessibile, una via di uscita può essere quella di sfruttare le sempre più diffuse sanatorie di nullità per conseguimento dello scopo<sup>(15)</sup>, laddove l'atto nullo per difetto di un requisito di forma contenuto (l'uso della lingua del foro) abbia conseguito il suo scopo, essendo stato compreso dalle parti in causa. La soluzione dei principi *Ali/Unidroit* di procedura civile transnazionale è molto equilibrata: essa riafferma la regola generale secondo cui il processo si svolge nella lingua della corte, ma la corte può consentire l'uso di altre lingue se non vi è pregiudizio delle parti. Si dispone l'impiego dell'interprete quando la parte o il testimone non domina la lingua nella quale si svolge il processo. La traduzione di documenti voluminosi può essere limitata a parti rilevanti, su accordo delle parti o su disposizione della corte.

Si tratta di fenomeni importanti, ma pur sempre settoriali. Rimane sul tappeto la questione fondamentale della separatezza tra lingua degli avvocati e del giudice nel processo civile e linguaggio nonché vita delle persone che vi sono coinvolte. È ben possibile che la diffusione del processo civile telematico non riesca ad incidere su questo uso del linguaggio a protezione della sfera di potere riservata ai giuristi. Preferiamo tuttavia una risposta che si apre di nuovo alla speranza: che la maggiore accessibilità e circolazione dei documenti digitali rispetto ai cartacei risvegli nei cittadini una fondamentale pretesa alla chiarezza ed alla trasparenza del linguaggio processuale.

#### **BIBLIOGRAFIA:**

CAPONI, *Modelli europei del processo di cognizione: l'esempio tedesco*, in *Questione giustizia*, 2007, p. 163 ss.

CHIOVENDA, *Principii di diritto processuale civile*<sup>3</sup>, Napoli, 1923, *passim*.

DE SAUSSURE, *Cours de linguistique générale*, a cura di Bally-Sechehayé- Riedlinger-de Mauro (1972), 1985, Paris, p. 45.

DELLA VEDOVA, *La deriva telematica nel processo civile*, in *www.judicium. it.*, che si è potuto leggere in sede di correzione di bozze del presente articolo.

ONG, *Le tecnologie della parola*, Bologna, 1986, *passim*; MCLUHAN, *Understanding Media: the Extensions of Man*, New York, 1964, *passim*.

---

<sup>15</sup> Nell'ordinamento italiano, art. 156, comma 3°, c.p.c.

PISANI, Andrea Proto. *I processi a cognizione piena in Italia dal 1940 al 2012*, in *Foro it.*, 2012, V, c. 321.

POLI, *Processo civile telematico: le novità del d.l. n. 90/2014*, in [www.treccani.it](http://www.treccani.it). Il d.l. n. 90 del 2014 è stato convertito in l. n. 114 del 2014.

STÜRNER, *Mündlichkeit und Schriftlichkeit im europäischen Zivilprozess*, in *Recht ohne Grenzen, Festschrift für A. Kaassis*, 2012, p. 1004.

ZEKOLL, in HANDL-ZEKOLL-ZUMBANSEN (a cura di), *Beyond Territoriality. Transnational Legal Authority in an Age of Globalization*, Leiden, 2012, pp. 341-369.